



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.2 DEL 08/03/2018**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE
E TARIFFE ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di marzo con inizio alle ore diciotto e minuti zero nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, disposta dal Presidente con avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere a norma dell'articolo 47 del regolamento del Consiglio comunale. Eseguito l'appello dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, si riscontra:

Cognome e Nome	Presente
1. BALDI Cesare - Vice Sindaco	Sì
2. BARELL Roberto - Consigliere	Sì
3. BASTRENTA Silvana Norma Maria - Consigliere	Sì
4. BEUCHOD Martha Adele - Consigliere	Sì
5. CANEPA Ezio - Consigliere	No
6. CHIAVENUTO Luigi - Sindaco	Sì
7. CURTAZ Fabrizio - Consigliere	No
8. DAVID Eugenio - Consigliere	Sì
9. FOLLIS Arianna Fernanda - Consigliere	No
10. FRESC Daniela - Consigliere	Sì
11. THEDY Paola - Consigliere	Sì

Consiglieri assegnati n. 11. In carica n. 11. Presenti n. 8. Assenti n. 3.

Assiste alla seduta il Segretario Ferruccio PARISIO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor CHIAVENUTO Luigi, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Prima dell'esame del seguente punto all'ordine del giorno entra il Consigliere Beuchod Martha Adele

Deliberazione del Consiglio comunale n° 2 del 08/03/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2018.

Il Consiglio comunale

RICHIAMATI:

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare 14 del 24.03.2015;
- I regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e del tributo sui rifiuti (TARI) approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28.04.2016;

VISTI:

- la legge regionale 22.12.2017, n. 21 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali." pubblicata nel BUR n. 57 del 23.12.2017 edizione straordinaria ed in vigore dal 1° gennaio 2018;
- il DM 29 novembre 2017, pubblicato sulla GU n. 285 del 06/12/2017, che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art 163 comma 3 del d.lgs. 267/2000 (TUEL enti locali);
- il DM 09 febbraio 2018, pubblicato sulla GU n. 38 del 15/02/2018, che differisce al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art 163 comma 3 del d.lgs. 267/2000 (TUEL enti locali);
- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

VISTE le seguenti proprie deliberazione con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC:

- n. 8 del 24.03.2015 per l'anno 2015;
- n. 4 del 28.04.2016 per l'anno 2016;
- n. 1 del 30.03.2017 per l'anno 2017.

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2015:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4‰ (quattro per mille)
Aliquota generale per fabbricati	9‰ (nove per mille)
Aliquota generale per aree edificabili	7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6‰ (sette virgola sei per mille) interamente riservato allo Stato
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati nell'anno solare per un minimo di 150 (cento cinquanta) giorni anche non continuativi	7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3 e C/4	6‰ (sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati a residenti nel comune o concessi in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, anch'essi residenti nel comune, limitatamente al periodo in cui è vigente la locazione o la concessione.	6‰ (sei per mille)

CONSIDERATO che:

- con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune, non avendo disposto nel 2015 l'applicabilità della TASI e non potendo procedere nel 2018 all'aumento delle ulteriori aliquote TASI, si troverà di fatto a non applicare l'imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'azzeramento delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- ✓ con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013

(commi 641 – 666), confermando anche per il 2018, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni – la disciplina dettata dal disegno di legge di Bilancio 2018 non risulta avere prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, il quale aveva previsto che:

- a) nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai Comuni è stata accordata la possibilità di prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e ha potuto altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
 - b) in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, per gli anni 2014 – 2017 i Comuni hanno potuto deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura ha potuto essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;
- ✓ a fronte della mancata proroga di tali disposizioni, tutti i Comuni dovrebbero rientrare all'interno dei parametri di legge dettati dal D.P.R. 158/1999 nella fissazione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe 2018, determinando in tale modo probabili incrementi delle tariffe applicate alle categorie di attività che presentano elevati coefficienti di produttività dei rifiuti, ridefinendo nel contempo in riduzione le tariffe applicate ad altre categorie;
 - ✓ altresì che, in mancanza di tale proroga, i Comuni non potrebbero derogare nel 2018 ai limiti minimi e massimi dettati dal D.P.R. 158/1999, se non dimostrando, in base a una specifica e rigorosa indagine, l'esistenza di circostanze particolari riferite a una specifica situazione locale e produttiva, non contemplata nello stesso decreto, dando così applicazione al principio «chi inquina paga» dettato dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013;
 - ✓ sotto questo profilo, che la giurisprudenza più recente, in merito alla discrezionalità nella scelta dei coefficienti, ha evidenziato che gli enti non hanno un obbligo di motivazione se rispettano i limiti imposti dalla legge (Tar Lecce, sentenza n. 486/2016; Cass. Civ., sentenze n. 11966/2016-8351/2015-7044/2014);
 - ✓ in mancanza della proroga di tale disposizione, con i piani finanziari 2018 dovrebbe applicarsi anche la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, in base alla quale «a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»;
 - ✓ tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il DPCM 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti;
 - ✓ in assenza di una proroga di tale disposizione, ove dovesse prevalere una lettura rigorosa della norma del comma 653, tale da impedire l'inserimento del piano finanziario di costi superiori ai fabbisogni standard, per diversi enti si determinerebbe una mancata copertura con la tassa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard;
 - ✓ l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
 - ✓ ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Walser n. 12 del 07.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018, alla quale viene computata la parte di spesa prevista dall'ente pari a € 43.449,47;

Vista altresì la nota dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser, registrata al protocollo dell'Ente in data 09.02.2018 al n. 1055, con la quale veniva trasmessa la bozza di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione delle aliquote e delle tariffe IUC 2018 + Simulazione Tari + Previsione gettito Imu 2018".

Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2018 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Tassa sui rifiuti (TARI) utenze non domestiche:

Attività produttive		quota fissa	quota variabile
		tariffa € a mq/anno	tariffa € a mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,07305	0,55440
2	Campeggi, distributori carburanti	0,15295	0,86460
4	Esposizioni, autosaloni, superfici accessorie o destinate a uso strumentale all'attività sportiva	0,06848	0,46860
5	Alberghi con ristorante	0,24426	1,25400
6	Alberghi senza ristorante	0,18262	0,98868
7	Case di cura e riposo	0,21687	1,08108
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,22828	1,22760
9	Banche e istituti di credito	0,12555	0,63096
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,19860	1,20384
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,24426	1,64340
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,16436	1,12200
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,21002	1,25136
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,09816	0,99000
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,12555	1,17744
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,10488	3,30000
17	Bar, caffè, pasticceria	0,83094	4,62000
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,40177	2,58060
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,35155	2,82612
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,38338	6,56304
21	Discoteche, night club	0,23741	1,77540

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Tassa sui rifiuti (TARI) utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	quota fissa	quota variabile
	tariffa € al mq/anno	tariffa a nucleo familiare / anno
1	0,55914	11,75448
2	0,65233	27,42711
3	0,71889	35,26343
4	0,77214	43,09975
5	0,82539	56,81330
6 o più	0,86533	66,60870

La quota variabile non si applica alle pertinenze delle utenze domestiche.

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Unica soluzione	Entro il 31.12.2018

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di contabilità;

- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

CON VOTI unanimi e palesi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1. Stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU):

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4‰ (quattro per mille)
Aliquota generale per fabbricati	9‰ (nove per mille)
Aliquota generale per aree edificabili	7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6‰ (sette virgola sei per mille) interamente riservato allo Stato
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati nell'anno solare per un minimo di 150 (cento cinquanta) giorni anche non continuativi	7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3 e C/4	6‰ (sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati a residenti nel comune o concessi in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, anch'essi residenti nel comune, limitatamente al periodo in cui è vigente la locazione o la concessione.	6‰ (sei per mille)

- confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- dare atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 04.05.2015 sono stati definiti i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità applicative del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

Tassa sui rifiuti (TARI):

Tassa sui rifiuti (TARI) utenze non domestiche:

Attività produttive		quota fissa	quota variabile
		tariffa € a mq/anno	tariffa € a mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,07305	0,55440
2	Campeggi, distributori carburanti	0,15295	0,86460
4	Esposizioni, autosaloni, superfici accessorie o destinate a uso strumentale all'attività sportiva	0,06848	0,46860
5	Alberghi con ristorante	0,24426	1,25400
6	Alberghi senza ristorante	0,18262	0,98868
7	Case di cura e riposo	0,21687	1,08108

8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,22828	1,22760
9	Banche e istituti di credito	0,12555	0,63096
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,19860	1,20384
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,24426	1,64340
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,16436	1,12200
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,21002	1,25136
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,09816	0,99000
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,12555	1,17744
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,10488	3,30000
17	Bar, caffè, pasticceria	0,83094	4,62000
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,40177	2,58060
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,35155	2,82612
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,38338	6,56304
21	Discoteche, night club	0,23741	1,77540

Tassa sui rifiuti (TARI) utenze domestiche:

Numero componenti del nucleo familiare	quota fissa	quota variabile
	tariffa € al mq/anno	tariffa a nucleo familiare / anno
1	0,55914	11,75448
2	0,65233	27,42711
3	0,71889	35,26343
4	0,77214	43,09975
5	0,82539	56,81330
6 o più	0,86533	66,60870

La quota variabile non si applica alle pertinenze delle utenze domestiche.

Utenze soggette a tariffa giornaliera:

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 23 comma 4 del regolamento di disciplina del tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dall'Autorità di Subato, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata;

- 2. Stabilire** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Saldo	Entro il 31.12.2018

- 4. Riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 5. Dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 6. Dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- 7. Trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento con procedura telematica nel Portale del Federalismo fiscale, sulla base di quanto espressamente previsto dall'articolo 52, comma 2 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(F.to : Luigi CHIAVENUTO)

IL SEGRETARIO
(F.to : Ferruccio PARISIO)

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, punto B3 del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, punto B4 del regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 08/03/2018

Il Segretario
(F.to Ferruccio PARISIO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 09/03/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 09/03/2018

Il Responsabile
(F.to Antonella Gallo)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 09/03/2018

Il Segretario
(F.to Ferruccio PARISIO)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean, lì 09/03/2018

Il Segretario
(Ferruccio PARISIO)